

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024

RIORDINO E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'ORDINANZA DEL 20 MAGGIO 2022, N. 10, RECANTE *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”*

Disciplina di riordino dell'Ordinanza 10/2022 e ss.mm.ii. – Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;*
- il decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;*
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;*
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;*
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;*
- il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”*, che all'articolo 4-quinquies recante *“Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo”* dispone

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2023” siano sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

– il comma 408, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», entrato in vigore il 1° gennaio 2024, che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ***alla sua scadenza***;

– il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

– il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che modifica il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;

Vista, altresì:

– la D.G.R. 21 aprile 2022, n. 602, “*Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna, annualità 2022*”;

– la D.G.R. 27 luglio 2022 n. 1288 “*Aggiornamento infrannuale del prezzario 2022*”;

Richiamate le ordinanze commissariali:

– n. 29 del 28 agosto 2012, recante “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;

– n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e ss.mm.ii.;

– n. 57 del 12 ottobre 2012, recante “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi*” e ss.mm.ii.;

– n. 86 del 6 dicembre 2012, recante “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici*”

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e ss.mm.ii.;

- n. 66 del 7 giugno 2013, recante “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012” e ss.mm.ii.;*
- n. 119 del 11 ottobre 2013, recante “*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- n. 32 del 28 aprile 2014, recante “*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo” e ss.mm.ii.;*
- n. 15 del 14 aprile 2015, recante “*Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 22, 33 e 71 del 2014”;*
- n. 14 del 21 marzo 2016, recante “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” e ss.mm.ii.;*
- n. 12 del 23 maggio 2018, recante “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”;*
- n. 24 del 12 ottobre 2018, recante “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo” e ss.mm.ii.;*
- n. 33 dell’11 dicembre 2018, recante “*Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”;*
- n. 27 del 30 ottobre 2019, recante “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.”;*
- n. 3 del 20 marzo 2020, recante “*Proroghe e sospensioni dei termini”;*
- n. 9 del 15 aprile 2020, recante “*Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19”, come modificata ed integrata dall’Ordinanza n. 14 del 29 Maggio 2020;*
- n. 25 del 9 settembre 2020 “*Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell’elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi”*
- n. 7 del 3 marzo 2021 “*Modifiche all’Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere*

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

conseguente l'emergenza epidemiologica da CoVID-19";

- n. 10 del 29 marzo 2021 *"Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni di contributi";*
- n. 20 del 25 giugno 2021 *"Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Riconoscimento ulteriore ed eccezionale dei maggiori costi relativi alle misure per la sicurezza anti Covid-19.";*
- n. 3 del 14 febbraio 2022 *"Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi";*
- n. 10 del 20 maggio 2022 *"Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali" e ss.mm.ii.;*
- n. 14 del 9 Agosto 2022, recante *"Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. "Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi";*
- n. 15 del 9 Agosto 2022 *"Modifiche alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all'assistenza alla popolazione";*
- n. 18 del 7 novembre 2022 *"Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 - Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali";*
- n. 9 del 15 giugno 2023, recante *"Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche";*
- n. 10 del 14 luglio 2023, recante *"Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57 e ss.mm.ii. Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.";*
- n. 14 del 11 ottobre 2023 *"Nuove disposizioni per il saldo dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Integrazioni all'ordinanza 3 del 14 febbraio 2022 ed all'ordinanza 15 del 9 agosto 2022";*
- n. 15 del 11 ottobre 2023, recante *"Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57 e ss.mm.ii. Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.".*

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che, stante il contesto economico complessivo, è più che mai opportuno perseguire ogni azione utile a semplificare i procedimenti funzionali all'erogazione dei contributi connessi al processo di ricostruzione privata;

Rilevato che la revisione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 avvenuta con il nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 modifica in particolare il massimale relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» alle imprese diverse da quelle dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, definendo in euro 300.000,00 il limite massimo dell'importo complessivo di aiuti in regime «*de minimis*» concedibili da uno Stato membro ad una "impresa unica" nell'arco di tre anni;

Considerato che tale innovazione nella disciplina risulta, pertanto, meritevole di **eventuale** applicazione per tutti i procedimenti relativi non ancora conclusi;

Considerato che, parallelamente alle recenti proroghe straordinarie finalizzate a favorire il completamento dei residuali cantieri della ricostruzione privata, sono state introdotte disposizioni per contingentare le tempistiche connesse a presentazione, integrazione ed istruttoria del saldo del contributo;

Considerato che, per gli edifici aventi destinazione interamente produttiva sono già state introdotte, con le ordinanze sopra citate, disposizioni per contingentare le attività funzionali al riconoscimento del contributo straordinario derivante dall'applicazione dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 e *ss.mm.ii.* connesso all'eccezionale aumento dei costi dei materiali ed energetici per l'edilizia, in particolare concentrando le attività di verifica funzionali alla concessione in regime di aiuto "*de minimis*" nella fase dell'erogazione del saldo del contributo;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi anche nell'ambito della ricostruzione privata residenziale, della semplificazione procedimentale di cui sopra e tenuto conto della necessità di adeguare le esigenze di recupero di edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi con le sopra citate disposizioni comunitarie;

Ritenuto pertanto necessario armonizzare la disciplina dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 agli obiettivi sopra menzionati anche per i soggetti "impresa" che risultino beneficiari di contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012 e *ss.mm.ii.*, 66/2013 e *ss.mm.ii.* e 32/2014 e *ss.mm.ii.*, prevedendo che ogni adempimento funzionale al riconoscimento del contributo straordinario derivante dall'applicazione dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 e *ss.mm.ii.* sia svolto contestualmente all'istruttoria del saldo;

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ritenuto altresì,

- che sia possibile semplificare, anche per i soggetti di cui ai punti precedenti, il procedimento di concessione del contributo straordinario di cui al co. 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 e ss.mm.ii.;
- che si possa, dunque, concentrare l'attività di verifica funzionale alla concessione in regime aiuto "*de minimis*" nella fase istruttoria di erogazione del saldo finale del contributo;
- che l'erogazione di cui al punto precedente debba avvenire nel rispetto della summenzionata disciplina di settore connessa agli aiuti in regime "*de minimis*", vigente alla data di concessione del contributo ex Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 e ss.mm.ii.;
- che in caso di istanze presentate in vigenza di un precedente Regolamento, ma non ancora perfezionatesi con la concessione del Saldo finale, è ammessa l'integrazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria che specifichi il regime di agevolazione "*de minimis*" da applicarsi; fermo che, a partire dal 30 giugno 2024, sarà applicabile esclusivamente la nuova disciplina di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Atteso che con Delibera della Giunta Regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023, si è proceduto ad una complessiva riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015, prevedendo in particolare che la stessa diventi un'Agenzia stabile, ridenominata Agenzia regionale Ricostruzioni, al fine di garantire in qualsiasi contesto e di fronte a qualsiasi evento un coordinamento stabile delle attività, anche con gli organi dello Stato e commissariali passati e futuri;

Ritenuto, infine, necessario procedere alla pubblicazione di un testo coordinato delle disposizioni ad oggi vigenti, nonché adeguare il testo alla normativa intervenuta, vengono pubblicati i seguenti articoli, costituendo la presente ordinanza un testo ricognitivo e chiarificatore delle disposizioni afferenti agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e criteri di riconoscimento

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi, n. 66/2013, n. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori.

2. L'aggiornamento dei costi delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori, da asseverarsi da parte del direttore

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

dei lavori secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022. I maggiori importi derivanti dalla contabilizzazione di cui al precedente periodo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%.

3. L'incremento del contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto entro il limite massimo forfettario del 20% del contributo concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori ai sensi della presente ordinanza.
4. L'incremento del contributo di cui al comma 1 spettante al beneficiario verrà quantificato ed erogato direttamente in sede di liquidazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativo-contabile richiesta dalla presente ordinanza e pur sempre nei limiti di cui al comma 3.
5. L'entità dell'incremento di contributo di cui al comma 1 per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari, secondo i criteri di ripartizione ed intensità ordinariamente previsti dalle ordinanze di riferimento nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e n. 66/2013.
6. Qualora il beneficiario sia un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» per il coerente settore, nei limiti e nel rispetto della disciplina vigente alla data di concessione dell'incremento del contributo; nel caso di richieste presentate in vigenza di un precedente Regolamento, ma non ancora perfezionate con la concessione del Saldo finale, è ammessa l'integrazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria che specifichi il regime di agevolazione "*de minimis*" da applicarsi; fermo che, a partire dal 30 giugno 2024, sarà applicabile esclusivamente la nuova disciplina di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

Articolo 2

Modalità di presentazione dell'istanza e di riconoscimento dell'incremento di contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e n. 66/2013

1. Entro il 30 settembre 2022, il direttore dei lavori presenta, attraverso integrazione documentale su piattaforma MUDE, una dichiarazione asseverata in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020. In caso di contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con l'identificazione di un nuovo contraente, entro il medesimo termine indicato al periodo precedente, sulla base dello stato di consistenza delle lavorazioni ultimate dall'impresa uscente come certificato dal direttore dei lavori, in luogo della dichiarazione rispetto all'intervenuto accordo di modifica del prezzo del contratto d'appalto, il medesimo DL attesta l'intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ancora da eseguirsi, elaborata ai fini dell'individuazione dell'impresa subentrante.

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

2. A fini di adeguamento e celerità istruttoria, le asseverazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate secondo il modello pubblicato nella sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Le richieste già formulate dovranno essere completate attraverso il deposito del modello di asseverazione predisposto.
3. Per i beneficiari rientranti tra le imprese agricole e le agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE la dichiarazione asseverata di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2022. Il termine del 30 settembre 2022 di deposito della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori si applica, altresì, a tutti i beneficiari il cui contributo configura aiuto di stato ai sensi dell'ordinanza n. 14/2016 art. 9 commi 1, 2 e 3.
4. Ai fini delle attività istruttorie connesse al riconoscimento degli aiuti in regime «*de minimis*», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG regionale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese e con la DG regionale Agricoltura, Caccia e Pesca, per quanto di rispettiva competenza, secondo le modalità definite. La quantificazione e l'erogazione del contributo straordinario spettante al beneficiario avverrà direttamente in sede di liquidazione del SAL finale, subordinatamente alla conclusione dell'istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativo-contabile richiesta dalla presente ordinanza.
5. In sede di saldo finale, il direttore dei lavori, in via ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e n. 66/2013, redige la contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per le quantità eseguite a far data dal 1/01/2021, in ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022. Detta contabilizzazione dovrà risultare strutturata secondo le macro-categorie di lavorazioni previste dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi e n. 66/2013.
6. I maggiori costi di cui all'art. 3 Ordinanza 25/2020 non ancora contabilizzati nell'ambito di SAL depositati alla data dell'allora pubblicazione dell'Ordinanza del 20 maggio 2022, n.10 avvenuta con BURERT n. 152 del 23 maggio 2022, dovranno essere contabilizzati secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 Ordinanza 25/2020 e art. 2 Ordinanza 20/2021.
7. In sede di saldo finale il Comune, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi della presente ordinanza, riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario di cui all'art. 1 comma 3, ed il 90% dei maggiori importi contabilizzati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile e nel rispetto dei limiti di ripartizione ed intensità di cui all'art. 1 comma 5 della presente ordinanza.
8. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati per la rivalutazione dei costi di cui alla presente ordinanza, è determinato sull'importo ammissibile ai sensi della presente ordinanza, secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali.

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

9. La rivalutazione degli importi secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, non concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori previste all'art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51 ed 86/2012 e smi e n. 66/2013, da raggiungersi secondo le modalità ivi disciplinate.

10. Per gli interventi il cui contributo di ricostruzione è concesso ai sensi dell'Ordinanza 66/2013 e ss.mm.ii. ed altresì per gli interventi il cui contributo ricostruzione è stato oggetto dei versamenti anticipati di cui alle ordinanze nn. 12 e 24/2018, a fronte del trasferimento delle risorse come disciplinato al successivo articolo 5, il contributo è erogato direttamente dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti richiamati al comma 7 del presente articolo, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze di riferimento per quanto non in contrasto con la presente.

Articolo 3

Ulteriori disposizioni concernenti criteri e modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo previsto dall'ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014 e smi

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui all'ord. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis non sia stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, dell'incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01 gennaio 2021 fino al completamento dei lavori.

2. La convenzione che regola i rapporti tra il Comune ed il soggetto beneficiario del contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 dovrà essere adeguatamente rivalutata alla luce del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui alla presente ordinanza.

3. Nel caso in cui il beneficiario coincida con l'impresa incaricata di eseguire i lavori, l'aggiornamento dei costi delle suddette lavorazioni ammissibili dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022 ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d'impresa.

4. L'istanza per il riconoscimento dell'incremento di contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis. Le richieste dovranno essere perfezionate mediante il deposito del modello di asseverazione introdotto dall'ord. 15/2022, fatta eccezione, per i beneficiari di cui al comma 3 del presente articolo, dei rimandi agli intervenuti accordi sul contratto d'appalto.

5. Per gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di contributo ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, l'incremento di cui al comma 1 è riconosciuto, entro i limiti previsti dalla presente ordinanza, pur sempre seguendo i criteri percentuali di intensità del contributo stabiliti all'art. 3 della medesima ord. 32/2014 e smi.

6. Qualora il beneficiario fosse un'impresa, ai fini di ogni adempimento, di eventuali

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

specifiche contabilizzazioni e verifiche propedeutiche al riconoscimento degli aiuti in regime «*de minimis*», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG Regionale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese per quanto di competenza, secondo le modalità che verranno appositamente definite.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in relazione ai criteri ed alle modalità di riconoscimento dell'incremento di contributo straordinario con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'ord. 32/2014 e smi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2.

Articolo 4

Modalità di presentazione dell'istanza e di riconoscimento dell'incremento di contributo concesso ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi

1. Per tutti i beneficiari di contributi per immobili o per la delocalizzazione definitiva – concessi ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. – che, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza dell'11 ottobre 2023, n. 15 (BURERT n. 293 del 25 ottobre 2023), non avessero ancora presentato domanda di pagamento del saldo finale degli interventi, la presentazione della stessa varrà anche quale richiesta di contributo straordinario.

2. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, oltre a quanto previsto agli art. 14 e seguenti dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., la seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di aver sostenuto maggiori costi, riferiti alle lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, anche in assenza di accordo per la revisione dei prezzi;

b) documentazione contabile di cantiere che attesti che i maggiori costi sono riferiti a lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021;

c) quadro di raffronto tra il computo metrico estimativo ammesso in concessione e il computo metrico consuntivo, dal quale si evincano gli incrementi dei costi unitari effettivamente sostenuti per le lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, nei limiti del prezzo di cui al DGR n. 602/2022.

3. In caso di incompletezza o mancanza di documentazione riferibile anche ad uno solo dei punti a), b), c), il soggetto incaricato della liquidazione richiede una sola volta le integrazioni, le quali devono essere prodotte entro dieci giorni calendariali dalla richiesta. L'istruttoria afferente all'istanza di aumento contributi – in deroga alla normativa vigente – dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni, i quali sono da ricomprendersi all'interno dei succitati 40 (quaranta) giorni calendariali di cui all'articolo 4 comma 1. In caso di perdurante incompletezza o mancanza della documentazione, la domanda sarà considerata solo come domanda di pagamento del saldo finale degli interventi e l'istruttoria dovrà concludersi nei restanti 10 (dieci) giorni residui. Le fatture relative ai maggiori costi effettivamente sostenuti per il caro materiali potranno essere emesse anche in data successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento, solo per le domande presentate entro il 30 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

4. Il soggetto incaricato della liquidazione, ricevute le domande di cui all'articolo precedente:

- valuta la completezza ai fini della richiesta di aumento del contributo per il caro materiali di cui al decreto-legge n. 50/2022;
- effettua le valutazioni di congruità tecnico-economica;
- quantifica l'aumento di contributo concedibile per il caro materiali nei limiti di cui all'articolo 1 della presente ordinanza;
- quantifica il contributo liquidabile.

5. L'incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» per il coerente settore, nei limiti e nel rispetto della disciplina vigente alla data di concessione dell'incremento del contributo; nel caso di richieste presentate in vigore di un precedente Regolamento, ma non ancora perfezionate con la concessione del Saldo finale, è ammessa l'integrazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria che specifichi il regime di agevolazione “*de minimis*” da applicarsi; fermo quanto già previsto all'art. 1 comma 6 della presente ordinanza.

6. Ai fini del riconoscimento dell'aumento del contributo di cui al presente articolo, entro il 30 ottobre 2023, i beneficiari di cui al comma precedente che abbiano già presentato la domanda di saldo finale degli interventi possono presentare, per il tramite della piattaforma SFINGE, la documentazione di cui al comma 2.

7. I beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE – che intendono presentare istanza di proroga ai sensi della presente Ordinanza – hanno facoltà di presentare altresì, contestualmente alla stessa, istanza per un incremento del contributo ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 5 ***Norma finanziaria***

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, limitatamente agli interventi il cui contributo ricostruzione è stato oggetto dei versamenti anticipati di cui alle ordinanze nn. 12 e 24/2018, nonché a quelli il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell'Ordinanza 66/2013 e ss.mm.ii., stimato in euro 700.000,00, si provvederà con le risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Per le istanze ricadenti nel comma 1, i Comuni od il S.I.I., in ragione del soggetto competente alla concessione, presenteranno formale richiesta al Commissario delegato di trasferimento delle risorse per le istanze ammesse a contributo, funzionalmente all'erogazione degli importi concessi.

3. Solo nei casi di cui al comma 1, ricompresi in richieste di contributo disciplinate all'art. 4 della presente Ordinanza, si provvederà con l'erogazione diretta ai beneficiari

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

dell'incremento del contributo, previa rendicontazione e presentazione delle fatture quietanzate, e di conseguenza dovranno essere anticipate dal beneficiario le relative somme.

4. Solo nei casi di cui al comma 1, ricompresi in richieste di contributo disciplinate all'art. 2 della presente Ordinanza, il contributo è erogato direttamente dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza.

5. Fuori dai casi del precedente comma 1, all'onere per l'attuazione della presente ordinanza si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) dell'8 febbraio 2022, n. 58, recante "Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione", le modalità della Pubblica Amministrazione per effettuare con valore legale le notifiche di atti, provvedimenti avvisi e comunicazioni avverrà tramite apposite piattaforme digitali di cui all'art. 1, comma 402, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-bis. La disciplina di cui alla notificazione digitale del precedente comma è stata adottata con art. 26, co. 15 del Decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; il regime transitorio è stato previsto fino al 30 novembre 2023, ai sensi di quanto previsto dal co. 22-bis dell'art. 26 del summenzionato Decreto-legge n. 76/2020 (comma inserito dall'art. 6, co. 2-ter, Decreto-legge n. 51/2023).

2. La presente ordinanza si ritiene comprensiva e sostitutiva di tutte le precedenti ordinanze che integrano, modificano o derogano l'ordinanza n. 10/2022 di cui alle premesse.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, [...] 2024

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)